



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 3/2026

Mezzomerico, li 07/05/2026

OGGETTO: Temporanea modifiche alla regolamentazione della circolazione veicolare nel centro cittadino il giorno 11/05/2026 (fascia oraria 07:30 – 10:30), per lavori alla rete della fibra ottica ad altezza del civico 2 di Via Santa Maria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2022

Preso atto della richiesta pervenuta in data 27/04/2026 al prot. 2112, inerente dei lavori alla rete della fibra ottica al civico 2 di Via Santa Maria, dal quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione temporanee limitazione transito veicolare in numerose strade del centro cittadino;

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile nelle strade limitrofe e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti all'evento;

Richiamata la concessione all'occupazione del suolo pubblico, rilasciata dal competente Ufficio Comunale con atto prot. 2299 del 07/05/2026;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Il giorno 11/05/2026 (fascia oraria 07:30 – 10:30), al fine di poter consentire lo svolgimento dei lavori in premessa indicati, si dispongono le seguenti modifiche alla regolamentazione della circolazione veicolare:

- Obbligo di svolta a destra, in Via Chiesa direzione esterno città, per chiunque percorra Via Santa Maria, con divieto di transito nel tratto di Via Chiesa compreso tra l'intersezione con Via Santa Maria e Piazza Garibaldi;
- Via Chiesa sarà regolamentata a senso unico di marcia, con direzione esterno città, e divieto di accesso per i veicoli provenienti da Via Fermi (eccetto residenti e mezzi di emergenza / soccorso, in caso di necessità);
- Obbligo di svolta a sinistra, verso Via Chiesa in direzione Via per Marano, per chiunque percorra Via Fermi. Tale tratto di strada sarà percorribile solo in direzione di Via per Marano, e non sarà accessibile per i veicoli provenienti da quest'ultima strada (eccetto residenti di Via Chiesa – tratto interessato).

DISPOSIZIONI

L'impresa incaricata dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO / ACCESSO, da posizionarsi ad altezza dei siti in precedenza indicati;
 - SENSO UNICO DI MARCIA nel tratto interessato di Via Chiesa;
 - Deviazioni stradali di conseguenza come descritte;
 - Appositi preavvisi inerenti tali chiusure saranno da apporre in tutte le intersezioni interessate.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'organizzatore dell'evento è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Mezzomerico;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente